



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BENEDETTO CROCE"

Viale Dante, 61 c.a.p. 81041 Vitulazio (CE)

Dirigente Scolastico: dott.ssa Daniela Orabona



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "B. CROCE"-VITULAZIO
Prot. 0001553 del 06/02/2022
(Uscita)

- Alle Famiglie e agli Alunni
- Al Personale Docente e ATA
- Ai Referenti COVID d'Istituto
- Al D.S.G.A.
- Al Presidente del Consiglio d'Istituto
- Atti
- Albo Pretorio
- Sito Web

OGGETTO: Nuove norme per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nella Scuola - Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022.

Si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di positività al COVID in ambito scolastico in vigore da oggi sulla base del Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e della Circolare del Ministero della Salute prot. 9498- del 4/02/2022:

SCUOLA DELL'INFANZIA	
Fino a quattro casi accertati nella stessa sezione o bolla	In presenza con mascherine di tipo FFP2 per i docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o bolla	Sospensione delle attività per una durata di cinque giorni .*
SCUOLA PRIMARIA	
Fino a quattro casi accertati tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



Con cinque o più casi	1) Per coloro che diano dimostrazione di:
------------------------------	---

di positività accertati tra gli alunni presenti in classe	<ul style="list-style-type: none"> - avere concluso il ciclo vaccinale primario;* - essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;* - avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;* - possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; l'attività didattica prosegue in presenza con FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. <p>2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.</p>
--	---

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza , con FFP2 per docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
--	--

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe	<p>1) Per coloro che diano dimostrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere concluso il ciclo vaccinale primario;* - essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;* - avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;* - possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; l'attività didattica prosegue in presenza con FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. <p>2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.</p>
---	---

PRECISAZIONI (Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4/02/2022; Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022; Nota MI prot. 110 del 01/02/2022)

1. Agli Alunni che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco*, si applica il regime sanitario di **autosorveglianza** della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
2. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza - ovvero



soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo - si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine FFP2, se di età superiore a sei anni. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

3. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati.
4. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
5. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza agli Alunni che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco*, può essere controllata dal Personale scolastico mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
7. Il calcolo dei 5 o più casi alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria e dei 2 o più casi alla Scuola Secondaria avviene se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
8. L'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie accreditate, già prevista per gli alunni delle scuole secondarie, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
9. È prevista la fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza.

- Si allega modulo di autocertificazione per attestazione esito negativo del test antigenico autosomministrato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Daniela Orabona

Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normative connesse



Ministero dell'Istruzione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BENEDETTO CROCE"

Viale Dante, 61 c.a.p. 81041 Vitulazio (CE)

Dirigente Scolastico: dott.ssa Daniela Orabona

